

Comune di Moretta (Cuneo)

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2009 "Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale - modifiche artt. 2-16-56. Provvedimenti".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

- 1) Di approvare la relazione dell'Assessore Cortassa;
- 2) Di approvare le modifiche del regolamento edilizio comunale vigente nel seguente modo:
"Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia.

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. cinque componenti designati dal competente organo comunale: Consiglio Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Art. 56 Sporgenze fisse e mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.

2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

- a) 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
- b) 1,20 m per tende parasole ed insegne a bandiera che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;
- c) 0,20 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3.00 m.

3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

4. Le insegne da posizionarsi nel Centro Storico devono rispettare la seguente tipologia:


plancia frontale: plancia piatta o bombata, monofacciale, eventualmente bordate con sagoma a mezzo tondo.

targa: targa piatta o bombata, monofacciale, eventualmente bordate con sagoma a mezzo tondo.


a bandiera: targa piatta o bombata, bifacciale, con braccio di sostegno ancorato al muro.


A chiarimento si riporta di seguito la schematizzazione delle tipologie.

PLANCIA FRONTALE



TARGA





I materiali utilizzati devono essere congrui rispetto all'esistente.

Le insegne possono essere in legno, in lamiera zincata a caldo e in alluminio, purché rispettino le caratteristiche formali definite dagli schemi tipologici.

Le insegne devono essere verniciate con materiali che ne garantiscano la durabilità nel tempo (ad esempio vernice ai poliesteri, vernice poliuretanica, ecc.), nei colori base e devono contenere l'iscrizione dipinta o stampata.

I sostegni, dal disegno essenziale, devono essere in ferro, in alluminio, in acciaio, purché verniciati di scuro.

È inoltre richiesto il coordinamento, soprattutto nella scelta delle colorazioni con la tinta di facciata e il colore delle tende e/o tendaggi dei de hors.

Sono ammesse insegne illuminate ma non luminose, dove l'illuminazione avviene tramite corpi illuminanti di disegno essenziale, ancorati al muro e direzionati verso l'insegna; i corpi illuminanti sono da collocare in posizione defilata e con oggetto minimo rispetto al piano della facciata.

È vietato l'uso di insegne su supporti plastici e di insegne con caratteri volumetrici."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

- 5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;
- 6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.